

Messaggio

numero

6772

Concerne

data

9 aprile 2013

Dipartimento

TERRITORIO / FINANZE E ECONOMIA

Trasmissione del Piano energetico cantonale (PEC) per approvazione, modifica della Legge cantonale sull'energia (LEn) e della Legge istituyente l'Azienda elettrica ticinese (LAET) per istituire la base legale agli indirizzi strategici di politica energetica e concessione di un credito quadro di CHF 1'100'000 di franchi per il periodo 2013-2015 per l'attuazione dei provvedimenti prioritari del Piano d'azione 2013 e della ricerca

Signor Presidente,
signore e signori deputati,

con il Piano energetico cantonale (PEC), il Consiglio di Stato ha definito la politica energetica cantonale dei prossimi anni, una politica dinamica in grado di affrontare le sfide poste dalle esigenze attuali e future attraverso proposte volte a diminuire i consumi e le emissioni di CO₂ e a diversificare la produzione e l'approvvigionamento, considerando nel contempo gli interessi economici legati al settore energetico, sia a livello di investimenti per la produzione indigena e la copertura del fabbisogno, sia a livello di costi per il consumatore finale.

Il PEC, pertanto, definisce, oltre agli indirizzi generali, una serie di provvedimenti nei vari settori della filiera energetica, suddivisi in specifiche schede. Nel loro insieme questi provvedimenti costituiscono **un vero e proprio piano d'azione, ovvero la linea operativa del PEC**, che, se attuato nella sua globalità, permetterà di tendere a degli scenari energetici ambiziosi ma realistici, sia a livello di produzione di energia da fonti rinnovabili, sia a livello di consumi.

Gli elementi costitutivi del PEC sono dunque:

- gli indirizzi della politica energetica cantonale,
- gli obiettivi settoriali,
- il piano d'azione.

Gli **indirizzi** esprimono in modo conciso gli orientamenti e le scelte prioritarie del Cantone nel contesto della produzione, della distribuzione e dell'utilizzo dell'energia (Cfr. Cap. 4 del PEC).

Con gli **obiettivi settoriali, definiti senza termini temporali**, sono fissati i risultati che si intendono perseguire per ogni settore che compone il sistema energetico cantonale. Essi sono descritti nelle schede (Cfr. Cap. 5 e Parte settoriale del PEC), unitamente ai provvedimenti specifici di settore atti a raggiungerli.

Il **piano d'azione** (Cfr. Cap. 6) combina ed integra tutti o parte dei provvedimenti specifici di ogni settore definendo la linea operativa della politica energetica. L'attuazione di tutti i

provvedimenti compresi nel piano d'azione permette di determinare degli **scenari energetici al 2020, al 2035 e al 2050** (Cfr. Cap. 6.3).

In conformità all'art. 5 cpv. 2 della LEn, con il presente messaggio lo scrivente Consiglio sottopone il PEC al Gran Consiglio per approvazione.

Nel contempo propone diverse modifiche legislative: da una parte, per ancorare in legge quegli indirizzi ritenuti di valenza generale il cui grado di coattività deve essere esteso, dall'altra, per conferire una base legale ai provvedimenti previsti nel piano d'azione che hanno carattere prioritario.

Conseguentemente, è pure richiesto un credito quadro di 1'100'000 di franchi per l'attuazione degli stessi, in particolare degli studi e delle analisi per predisporre provvedimenti prioritari, e per il sostegno alla ricerca, pure fondamentale per una politica energetica efficace, attiva e all'avanguardia.

Si rileva inoltre che due provvedimenti fondamentali per la politica energetica, il Fondo per le energie rinnovabili (FER, Schede provvedimento P.4.1 e P.4.2) e il finanziamento della mobilità sostenibile (Schede provvedimento C.6.2 e C.6.3), saranno oggetto di specifici messaggi, in quanto di una certa complessità ma soprattutto per la loro rilevanza politica.

La presentazione del PEC unitamente ai messaggi relativi alla sua attuazione (una sorta di pacchetto energetico), permetterà al Gran Consiglio di disporre di una visione d'insieme della politica energetica e nel contempo di valutarne le esigenze e le necessità per la sua corretta applicazione, permettendo pure una certa flessibilità in relazione ai tempi di approvazione del PEC stesso e delle modifiche legislative ad esso correlate. Quest'ultime sono in ogni caso determinanti e urgenti e possono anche essere approvate separatamente e senza dover necessariamente valutare il PEC nella sua globalità, benché ciò sia auspicabile.

Approvando il PEC e le necessarie basi legali per gli indirizzi e i provvedimenti essenziali e alla concessione dei relativi finanziamenti, il Gran Consiglio permetterà di attuare una politica energetica globale ed efficace, garantendo al Consiglio di Stato i mezzi per il raggiungimento degli obiettivi settoriali prefissati e conseguentemente tendere agli scenari energetici grazie all'applicazione dei provvedimenti proposti con il PEC nei termini temporali previsti.

1. VALENZA E PROCEDURA DI APPROVAZIONE DEL PIANO ENERGETICO CANTONALE

La valenza giuridica del PEC è stata chiarita nell'ambito della valutazione delle iniziative parlamentari¹ presentate nel 2009 inerenti la modifica dell'art. 4 della Legge cantonale sull'energia, sulle quali il Consiglio di Stato ha allestito un rapporto². In quest'ultimo è stato proposto di ancorare a livello legislativo la definizione dei suoi scopi essenziali, la procedura di adozione e gli effetti giuridici sugli enti pubblici e i privati interessati.

Su richiesta della Commissione speciale energia, il Consiglio di Stato³ aveva modificato il Disegno di legge proposto con lo specifico messaggio che la Commissione ha di fatto ripreso nella sostanza nel proprio rapporto⁴.

¹ Iniziativa parlamentare presentata nella forma elaborata dalla Commissione speciale energia il 20 aprile 2009 per la modifica dell'art. 4 cpv. 1 della Legge cantonale sull'energia dell'8 febbraio 1994 e iniziativa parlamentare presentata nella forma elaborata da Graziano Pestoni e cofirmatari per il Gruppo socialista il 21 settembre 2009 per la modifica della Legge cantonale sull'energia (Piano energetico cantonale; rapporto cantonale ai sensi dell'art. 4 della legge cantonale sull'energia)

² Rapporto del Consiglio di Stato sulle iniziative parlamentari (Messaggio n. 6344 del 20 aprile 2010)

³ Ris. gov. n. 5493 del 9 novembre 2010

La proposta della Commissione di modifica della Legge cantonale sull'energia, in particolare degli artt. 3, 4, 5 e 5a, è stata approvata dal Gran Consiglio il 29 novembre 2010⁵.

La competenza per l'elaborazione, l'aggiornamento e l'adozione del PEC è del Consiglio di Stato, che lo sottopone, ogni quattro anni, di regola in occasione della prima presentazione di legislatura delle Linee direttive e del Piano finanziario. al Gran Consiglio per discussione. Il Gran Consiglio lo approva oppure lo rinvia totalmente o parzialmente al Consiglio di Stato, che è tenuto a modificarlo nel senso indicato dalla discussione parlamentare. La presentazione di emendamenti è esclusa.

La LEn, pur disponendo la base legale del PEC e definendone gli scopi ed i contenuti, non ne fissa però il grado di coattività. La messa in opera del PEC compete pertanto in primo luogo agli enti pubblici, conformemente a quanto accade per gli altri strumenti di politica settoriale (v. ad esempio Piano direttore, Piano di risanamento dell'aria, Piano di gestione dei rifiuti).

Nei confronti dei privati, per contro, non era sembrato corretto attribuire al PEC un carattere direttamente vincolante, in particolare per quanto riguarda i provvedimenti del piano d'azione. Questo poiché, da un canto – come si è già rilevato – il piano d'azione definito con il PEC è principalmente rivolto alle autorità e agli enti pubblici; d'altro canto, i pochi strumenti di attuazione che toccano i privati potrebbero comportare delle restrizioni alla libertà economica e alla garanzia della proprietà tali da richiedere un'apposita base legale. Anche se sono approvati dal Gran Consiglio (vedi appunto l'art. 5 cpv. 3 della LEn), questi provvedimenti devono costituire oggetto di un completo e apposito processo legislativo, nel quale vengano ponderati tutti gli interessi in gioco e definite nel dettaglio le condizioni di attuazione. Proprio per questo in ogni singola scheda di ogni provvedimento viene indicata chiaramente la base legale sia essa esistente o da creare.

Affinché il PEC non rappresenti soltanto un atto indicativo o orientativo, si ritiene necessario che alcuni indirizzi della politica energetica in esso contenuti assumano un carattere vincolante anche per i privati. Si pensi ad esempio al caso delle procedure edilizie: qualora il PEC non avesse alcun effetto sui privati, l'autorità non disporrebbe di alcuna facoltà per opporsi ai progetti edilizi in palese contrasto con gli indirizzi della pianificazione energetica cantonale (ad es. l'obbligo della cogenerazione per impianti a legna o a gas che producono elettricità).

2. IL PIANO ENERGETICO CANTONALE (PEC)

il Consiglio di Stato ha adottato e propone il Piano energetico cantonale (PEC), uno strumento per perseguire una politica energetica attiva, sostenibile e duratura, coordinata con le politiche economiche e sociali, ambientali e climatiche. Non un esercizio alibi, una dichiarazione d'intenti ma un vero e proprio piano d'azione che, sulla base di analisi approfondite e oggettive delle potenzialità e dei margini di manovra del Cantone, sia nel settore della produzione e della distribuzione di energia, che in quello dell'efficienza, dell'efficacia e del risparmio energetici, definisce il quadro di riferimento entro il quale il settore dell'energia può e deve svilupparsi.

In esso sono integrate, coordinate e ponderate le necessità e le esigenze legate all'approvvigionamento di energia, al libero mercato e allo sviluppo economico e sociale, e gli interessi e gli obiettivi, altrettanto importanti, di politica ambientale e climatica.

⁴ Rapporto del 16 novembre 2010 della Commissione speciale energia sulle iniziative parlamentari (Messaggio n. 6344 del 20 aprile 2010)

⁵ Foglio Ufficiale n. 96 del 3 dicembre 2010

Il processo di elaborazione del PEC, cominciato nel 2009, ha richiesto un tempo relativamente lungo, determinato dall'intrinseca e oggettiva complessità della tematica, dalla necessità di una raccolta approfondita di dati attendibili sul sistema energetico cantonale, dalla continua e rapida, a volte imprevedibile, evoluzione del settore dell'energia a livello internazionale e nazionale, che ha determinato cambiamenti sostanziali della politica federale in materia. A questo si aggiunge l'esigenza di coinvolgimento delle parti sociali e degli enti interessati: le risultanze delle consultazioni, svolte a fine 2010 e a fine 2012 sono state attentamente analizzate nell'ottica della ricerca di una condivisione di indirizzi e obiettivi.

Un processo che ha però permesso di aprire una ampia discussione, a tutti i livelli, sulla base di dati e opzioni attendibili.

Opzioni, piani d'azione e scenari risultanti, quelli proposti nel PEC-Rapporto per la consultazione del 2010, che, in diversi ambiti, hanno anticipato la Strategia energetica 2050 della Confederazione. Si pensi all'abbandono del nucleare proposto da uno dei piani d'azione d'allora, ad alcuni provvedimenti di efficienza energetica nella costruzione ora proposti pure a livello federale, al sostegno al gas quale vettore di transizione.

Si può affermare che il PEC in quanto tale è costituito da tre documenti:

- il **PEC-Schede settoriali del 2010**, che propone l'analisi dei settori del sistema energetico cantonale, gli obiettivi ed i provvedimenti settoriali atti a raggiungerli;
- il **PEC-Rapporto per la consultazione del 2010**, che definisce gli indirizzi generali, diversi piani d'azione e i possibili scenari energetici risultanti dall'applicazione degli stessi⁶;
- infine il **PEC-Piano d'azione 2013**, elaborato sulla base dei due documenti precedenti e dei quali è sintesi, evoluzione aggiornata e consolidamento, che è il documento programmatico della politica energetica cantonale, il PEC formalmente adottato dal Consiglio di Stato e sottoposto al Gran Consiglio per approvazione.

Il Piano che è ora sottoposto al Parlamento costituisce dunque il documento di riferimento della politica energetica cantonale (art. 3 cpv. 1 della Legge cantonale sull'energia): come già evidenziato in entrata, ne sono definiti gli **indirizzi** (Cap. 4), gli **obiettivi settoriali** (Cap. 5 e schede settoriali), i **provvedimenti settoriali** (le schede-provvedimento della parte settoriale) e il **piano d'azione** per i prossimi anni (Cap. 6). Una politica coordinata con le altre politiche settoriali, scaturita da una visione d'insieme contestuale al nostro Cantone, su un settore tanto complesso e trasversale quale è quello energetico.

Il PEC non è dunque solo un piano di indirizzi, ma soprattutto un piano d'azione: quest'ultimo costituisce la linea operativa del PEC, conforme e coerente con gli indirizzi e orientato al raggiungimento degli obiettivi settoriali. Il piano d'azione deve essere uno strumento decisionale dinamico in grado di attuare di una politica energetica coerente, sostenibile e duratura mirata a degli obiettivi che possono essere raggiunti nei tempi previsti dal piano stesso in funzione del suo grado di applicazione.

È infatti l'azione congiunta di tutti i provvedimenti, cioè l'attuazione completa del piano, che determina gli scenari quantificati agli orizzonti temporali del 2020, 2035 e 2050.

A dipendenza dell'effettiva efficacia dei provvedimenti stessi e del grado di applicazione del piano d'azione sarà possibile raggiungere o soltanto avvicinare gli obiettivi di settore nei termini temporali di riferimento degli scenari.

⁶ www.ti.ch/pec

Tra gli indirizzi e i provvedimenti portanti e prioritari possiamo annoverare la riversione, il rinnovo e l'ottimizzazione degli impianti idroelettrici, la costituzione del fondo per le energie rinnovabili (FER), la promozione della mobilità sostenibile attraverso incentivi all'acquisto di automobili molto efficienti, una serie di studi inerenti i mutamenti climatici, l'individuazione di ulteriori zone idonee allo sfruttamento dell'energia eolica, alle reti di teleriscaldamento, agli impianti di cogenerazione a gas. Proprio per questo il Consiglio di Stato, contestualmente all'adozione del PEC, propone il presente messaggio attraverso il quale conferire base legale e concedere le risorse finanziarie necessarie a parte dei provvedimenti prioritari. Per il FER e per la mobilità sostenibile saranno proposti dei messaggi specifici. Si tratta dunque di un pacchetto energetico che permetterà al Gran Consiglio di avere una visione d'insieme della politica energetica grazie al PEC, ma di chinarsi e discutere su una serie di provvedimenti fondamentali e di approvarli congiuntamente alla politica energetica confermandone di fatto l'attuazione.

Il PEC-Piano d'azione 2013 non è certamente la soluzione di tutti i problemi, ma permette di affrontare con i dovuti strumenti la sfida energetica che attende non solo il Cantone, ma tutta la Svizzera. Se applicato con efficienza ed efficacia, potrà far sì che i consumi in Ticino possano essere ridotti tra il 15 ed il 20% al 2020 e tra il 20 ed il 30% al 2050. La percentuale di energia di origine fossile necessaria alla copertura del fabbisogno cantonale passerà dall'attuale 66% al 55% al 2035 ed al 43% al 2050.

La produzione di energia elettrica aumenterà leggermente (meno del 10% al 2050) grazie al fotovoltaico, all'eolico ed agli impianti a cogenerazione mentre la produzione di energia termica da fonti rinnovabili subirà un forte incremento più che triplicandosi al 2035 e più che quadruplicandosi al 2050.

Gli scenari non sono dunque un obiettivo ma una conseguenza: è infatti l'attuazione del Piano nel suo insieme che li determina. L'obiettivo strategico di fondo è quello di riuscire ad applicare i provvedimenti del Piano nella loro interezza, solo così potranno essere raggiunti o avvicinati gli obiettivi settoriali del PEC.

A questo proposito si rileva che gli scenari del PEC non tengono conto delle ricadute positive che potrà avere l'attuazione della Strategia energetica 2050 della Confederazione e dunque è presumibile un possibile ulteriore miglioramento.

Il piano d'azione è stato allestito approfondendo, aggiornando, combinando ed integrando i provvedimenti (allora denominati "Azioni") proposti nel PEC-schede settoriali 2010.

Nella definizione del piano d'azione sono state effettuate delle scelte ponderate ambientalmente ed economicamente, che hanno tenuto conto delle osservazioni pervenute grazie alla consultazione, e stabiliti conseguentemente i settori energetici prioritari, quelli i cui obiettivi sono da raggiungere al più presto, implicando la scelta di tutti o parte dei provvedimenti ritenuti i più efficaci del settore considerato.

Il piano d'azione del PEC riprende di fatto i provvedimenti proposti nei due piani d'azione ALL e CLIMA (Vedi PEC - Rapporto per la consultazione 2010 e Schede settoriali), aggiornandoli e completandoli con nuovi provvedimenti, anche alla luce degli obiettivi settoriali nel frattempo pure aggiornati e modificati.

Il Piano d'azione qui proposto mantiene quanto di valido era stato proposto ed è in ogni caso in linea con le prerogative della politica federale.

Pertanto occorre proseguire adottando rapidamente e parallelamente misure di efficienza, efficacia e risparmio energetici e di incremento della produzione di energia da fonti rinnovabili, senza una gerarchizzazione tra gli obiettivi di conversione energetica e quelli volti al contenimento dei consumi.

In questo senso, al di là della procedura formale di approvazione del Piano, occorre sottolineare che il PEC, nei suoi principi e in parte dei suoi provvedimenti principali, è già in attuazione. Si pensi alla modifica della legge edilizia per favorire i provvedimenti di efficienza energetica negli edifici⁷, al credito quadro di 65 milioni per il periodo 2011-2020 concernente l'attuazione di una politica energetica integrata attraverso la promozione dell'efficienza energetica e delle energie rinnovabili⁸, alla mappatura solare per citarne alcuni.

Con il presente PEC-Piano d'azione 2013 si conferma la linea intrapresa, la si rafforza e le si conferisce una dimensione politica. Facendolo proprio, il Gran Consiglio permetterà di far convergere nel PEC le varie forze attive nella società e sul territorio, così da poter in seguito adottare quei provvedimenti che richiederanno l'approvazione del parlamento, ritenuto che il PEC non costituisce base legale sufficiente e vincolante.

3. GLI INDIRIZZI VINCOLANTI DEL PEC

Come già indicato, lo scrivente Consiglio ritiene fondamentale, ai fini dell'attuazione del piano d'azione e del raggiungimento degli obiettivi prefissati, che gli indirizzi assumano carattere vincolante. È basilare, infatti, che quanto proposto con il piano d'azione come linea operativa generale possa essere formalizzato e ancorato in legge in modo da conferire ai singoli provvedimenti una maggiore forza a livello di applicazione.

Sarebbe in ogni caso opportuno, indipendentemente dal processo di approvazione del PEC, che la politica energetica di fatto già attuata sin'ora, possa avere un solido riferimento legale e che pertanto l'approvazione delle modifiche di legge qui proposte possano essere approvate a corto termine.

Si fa dunque riferimento al Cap. 4.1.3 "Formalizzazione degli indirizzi" del PEC-Piano d'azione 2013, nel quale sono evidenziate le considerazioni e le motivazioni, qui riprese, che stanno alla base delle modifiche della LEn e della LAET proposte nel disegno di legge.

Le modifiche della LEn sono inerenti alla produzione di energia elettrica e termica. Si propongono i nuovi **articoli 5b, 5c, 5d, 5e, 5f**, che si riferiscono agli indirizzi per la produzione di energia elettrica.

A questi si aggiungono due modifiche agli attuali articoli 7 e 8a, di ordine formale, al fine di rendere la LEn più conforme alle finalità del PEC. Si tratta della riformulazione di due articoli già esistenti.

Le modifiche della LAET, in particolare dell'**art. 2 cpv. 2 e cpv. 4** e dell'**art. 3b**, sono intese a chiarire le competenze ed i vincoli di AET nell'attuazione del PEC.

3.1 Commento alle modifiche alla Legge cantonale sull'energia (LEn)

Con l'**art. 5b** si definiscono i principi che regolano la produzione di energia da fonti rinnovabili, in particolare il solare fotovoltaico e l'eolico.

⁷ Messaggio governativo n. 6220 del 13 maggio 2009 concernente la modifica della legge edilizia cantonale per favorire i provvedimenti di efficienza energetica negli edifici approvata il 21 giugno 2010

⁸ Messaggio governativo n. 6434 del 21 dicembre 2010 e relativo Decreto legislativo del 17 marzo 2011 concernente lo stanziamento di un credito quadro di fr. 65'000'000.–, per il periodo 2011-2020, relativo all'attuazione di una politica energetica integrata attraverso un programma di incentivi per l'impiego parsimonioso e razionale dell'energia (efficienza energetica), la produzione e l'utilizzazione di energia da fonti indigene rinnovabili e la distribuzione di energia termica tramite reti di teleriscaldamento, nonché attraverso il sostegno e la promozione della formazione, della postformazione e della consulenza nel settore dell'energia.

Per il primo l'obiettivo è di promuoverlo prioritariamente sui tetti degli edifici, ritenuto l'alto potenziale delle superfici dei tetti (Cfr. Cap. 5.2 del PEC) e le notevoli problematiche paesaggistiche degli impianti fotovoltaici in campo libero. Si impone una linea rigorosa, per quanto concerne le superfici lacustri che non devono in nessun caso essere deturpate.

Con il secondo capoverso si definiscono i criteri per la realizzazione di parchi eolici al fine di evitare che compromettano paesaggi di alto valore, in particolare sull'arco alpino e prealpino, permettendoli solo dove l'impatto sul paesaggio è sostenibile e sono possibili l'allacciamento alla rete elettrica e l'accesso agli impianti. Con questa norma, parchi eolici che richiedono apposite vie d'accesso non sono ammessi.

L'art. 5c definisce gli indirizzi per l'idroelettrico, segnatamente per la realizzazione di impianti della tipologia mini-idroelettrico e di impianti di pompaggio-turbinaggio.

I problemi di ordine naturalistico nei corsi d'acqua che nuove piccole centrali idroelettriche (<10 MW) potrebbero provocare, sono tali da rendere necessario l'adozione di criteri di ponderazione vincolanti, per altro già adottati con la Scheda V3 Energia di PD e ai quali la norma fa riferimento. La priorità è data in ogni caso al potenziamento e ammodernamento di infrastrutture già esistenti.

Ritenuta la necessità di reperire energia elettrica sul mercato, che potrebbe mettere a repentaglio la sostenibilità degli impianti di pompaggio-turbinaggio di grande potenza, dal profilo economico e soprattutto da quello ambientale e climatico, rientrano negli indirizzi strategici solamente impianti di piccola-media potenza (indicativamente fino a 300 MW, vedi PEC Scheda provvedimento P1.3 del settore idroelettrico).

Questi impianti, infatti, potranno assumere un importante ruolo di regolatori della rete elettrica e accumulatori di energia per i momenti di alta richiesta, ma unicamente a livello ticinese (i piccoli impianti) e svizzero (impianti medi).

L'art. 5d stabilisce l'obbligo della cogenerazione per gli impianti a biomassa, in caso di produzione di energia elettrica.

Lo scopo è di evitare, per quanto riguarda la legna (biomassa legnosa), che siano promosse centrali di grande potenza per la sola produzione di energia elettrica. A dipendenza della potenza, questi impianti necessitano, dato il loro basso rendimento per rapporto alla produzione della sola energia elettrica, di grandi quantitativi di legna e potrebbero pertanto mettere a repentaglio la politica forestale sinora attuata, in particolare la copertura del fabbisogno di legna da ardere per le economie domestiche. Le centrali a legna devono essere prioritariamente dedicate alla produzione di energia termica da immettere possibilmente in reti di teleriscaldamento.

Mentre in relazione agli scarti organici, in particolare quelli vegetali, per conformità a quanto stabilito dal Piano di gestione dei rifiuti (PGR), occorre che gli impianti a biogas alimentati da essi siano coordinati con le piazze di compostaggio. Si rileva che all'uscita da questi impianti si ha ancora una notevole massa che non può essere convenientemente utilizzata se non ancora trattata. Gli impianti a biogas devono essere una parte del processo di trattamento degli scarti vegetali al fine di produrre un compost di qualità. La priorità è data in primo luogo al riutilizzo della materia.

L'art. 5e indica che la produzione di energia elettrica da fonti non rinnovabili è ammessa solo per le centrali a gas cogenerative, condizionata però all'utilizzo dell'energia termica in quanto il ruolo di vettore di transizione del gas deve essere svolto principalmente nella produzione di calore.

La produzione di energia elettrica è sicuramente interessante ma abbinata all'immissione in reti di teleriscaldamento del calore residuo prodotto.

L'art. 5f impone di coordinare l'allestimento delle reti di distribuzione di energia termica, ponderando a favore del teleriscaldamento laddove le condizioni sono favorevoli e la rete

del gas non è ancora presente. La distribuzione capillare di gas deve essere per quanto possibile evitata.

Il gas può essere utilizzato in centrali di piccola-media potenza, eventualmente a cogenerazione, per produrre energia termica da immettere nelle reti di teleriscaldamento. Quest'ultime hanno il vantaggio di essere indipendenti dal vettore energetico utilizzato per scaldare l'acqua che viene poi distribuita e permettono quella flessibilità necessaria per affrontare, in modo sostenibile e razionale, il periodo di transizione alle energie rinnovabili.

L'**art. 7**, semplificato dal profilo grammaticale e la cui denominazione viene adeguata, introduce la possibilità di incentivare la mobilità sostenibile. Benché non strettamente necessaria, questa base legale permette di attuare con maggiore incisività e con continuità i provvedimenti previsti nel PEC e descritti nella Scheda settoriale C6.

All'**art. 8a** è aggiunta una denominazione che ne anticipa i contenuti differenziandoli da quelli dall'**art. 8**, che non hanno un nesso diretto con esso. Inoltre sono chiariti gli obiettivi principali del credito quadro in modo che sia permessa l'istituzione del Fondo per le energie rinnovabili previste dall'attuale **art. 2 cpv. 5 LAET** e dalla Scheda settoriale P4 del PEC, che sarà oggetto di uno specifico messaggio.

3.2 Legge istitutiva l'Azienda elettrica ticinese (LAET)

La modifica del **cpv. 2** dell'**art. 2**, chiarisce le competenze e gli obblighi dell'AET nell'applicazione del PEC. Conseguentemente il **cpv. 4** del medesimo articolo introduce il divieto di partecipazioni in centrali nucleari. Le partecipazioni in impianti a carbone erano già escluse.

All'**art. 3b** è aggiunto un nuovo **cpv. 3** in base al quale l'AET è tenuta a poter offrire ai consumatori finali in Ticino una quota parte minima del 90% sul totale dell'energia fornita di energia certificata di origine rinnovabile. L'obiettivo è quello di garantire un'energia elettrica certificata, possibilmente reperendola grazie alla produzione cantonale. La mancata vendita dei certificati sul mercato provoca una perdita di guadagno da parte dell'AET.

4. I PROVVEDIMENTI URGENTI DI POLITICA ENERGETICA

Come indicato al Cap. 7.2 "Provvedimenti prioritari" del PEC, gli unici provvedimenti di carattere urgente che necessitano una base legale sono i seguenti:

- il Fondo per le energie rinnovabili (FER)
- la modifica del sistema degli ecoincentivi nell'ambito delle imposte e tasse di circolazione dei veicoli a motore e, in relazione con quest'ultimo, il finanziamento della promozione della mobilità sostenibile (Fondo per la mobilità sostenibile).

Data la complessità della materia, sia dal profilo tecnico sia da quello formale, questi provvedimenti saranno oggetto ognuno di uno specifico messaggio. La trattazione separata permette inoltre, di gestire il PEC e le decisioni necessarie per la sua attuazione con maggiore flessibilità e con tempi diversi.

5. FINANZIAMENTO DEI PROVVEDIMENTI E DELLA RICERCA

I provvedimenti che necessitano di finanziamenti specifici sono elencati al Cap. 7.2 e al Cap. 9.3 del PEC ai quali si fa riferimento per ulteriori chiarimenti e approfondimenti. Di seguito si evidenziano quelli per i quali si richiede un credito con il presente Messaggio:

- P.1.6 - Studio sull'effetto dei cambiamenti climatici sulla produzione idroelettrica
- P.2.2 - Mappatura dei siti potenzialmente d'interesse per parchi eolici, mini-eolico e micro-eolico
- P.5.3 - Individuazione dei siti atti ad ospitare impianti di cogenerazione alimentati a gas, con reti di teleriscaldamento
- P.5.4 - Studio di approfondimento sugli impianti di micro-cogenerazione a gas
- P.9.2 - Definizione di criteri per garantire la tutela dell'integrità della falda acquifera in presenza di cumulo di sonde geotermiche e mappatura delle aree edificate più idonee ad ospitarle
- P.10.2 - Individuazione dei siti atti ad ospitare centrali termiche di quartiere alimentate a gas, con rete di teleriscaldamento
- D.1.3 - Studi e approfondimenti su nuova impostazione "smart grid" del sistema di distribuzione dell'energia elettrica
- D.2.1 - Mappatura delle aree idonee alle reti di teleriscaldamento
- C.4.1 - Analisi energetiche per le aziende e energy manager

Si tratta per la maggior parte di studi di approfondimento necessari per predisporre dei provvedimenti prioritari. L'ultimo provvedimento (C.4.1) riguarda la consulenza energetica in ambito aziendale. In particolare, si vogliono finanziare le analisi energetiche strutturali e di processo e il modello energetico per le PMI dell'Agenzia dell'energia per l'economia (AEnEc), che si stanno attualmente predisponendo, tramite TicinoEnergia, coordinatamente e in collaborazione con ENERTI che diverrà l'agenzia locale AEnEc.

Diverse le motivazioni a supporto della presente richiesta di credito.

Parte di questi studi, in particolare quelli strettamente legati alla produzione di energia elettrica (P.1.6, P.2.2, P.9.2 e D.1.3) potrebbero essere finanziati tramite il fondo per le energie rinnovabili (FER). Considerato il loro carattere urgente, attendere l'effettiva disponibilità finanziaria del FER comporterebbe dei ritardi che andrebbero ad influenzare il raggiungimento degli scenari determinati dal PEC. Con il FER si prevede in ogni caso di finanziare ulteriori studi che possono essere dilazionati nei prossimi anni.

Inoltre non tutti gli studi proposti con il PEC possono essere finanziati sulla base del credito quadro per la politica energetica stanziato il 17 marzo 2011⁹, in quanto non pienamente conformi alle sue finalità.

Infatti, il credito citato è previsto per l'efficienza energetica e per la promozione della produzione di energia termica da fonti rinnovabili. D'altro canto i fondi a disposizione sono limitati e devono essere prioritariamente dedicati agli incentivi, per cui solo una parte degli studi previsti dal PEC saranno finanziati con essi (Cfr. Cap. 9.3 del PEC).

L'ammontare complessivo da dedicare al finanziamento dei provvedimenti sopraelencati è pari a 750'000 franchi.

⁹ Messaggio governativo n. 6434 del 21 dicembre 2010 e relativo Decreto legislativo del 17 marzo 2011 concernente lo stanziamento di un credito quadro di fr. 65'000'000.-, per il periodo 2011-2020, relativo all'attuazione di una politica energetica integrata attraverso un programma di incentivi per l'impiego parsimonioso e razionale dell'energia (efficienza energetica), la produzione e l'utilizzazione di energia da fonti indigene rinnovabili e la distribuzione di energia termica tramite reti di teleriscaldamento, nonché attraverso il sostegno e la promozione della formazione, della postformazione e della consulenza nel settore dell'energia.

Ai provvedimenti elencati già citati si aggiungono analisi e ricerche di grande utilità per contestualizzare soluzioni tecniche al Ticino e per verificare problematiche nell'ottica di anticipare possibili conseguenze negative. Quindi di primaria importanza ai fini di una politica energetica efficace.

Tra le proposte citiamo:

- individuazione dei modelli e delle tipologie costruttive più efficaci per il contesto ticinese;
- ricerca di materiali da costruzione innovativi ed eco-efficienti;
- sviluppo di un modello integrato per la valutazione degli effetti di retro-azione e feedback sul sistema economico-sociale del Cantone, in risposta all'adozione di politiche energetiche integrate.

In particolare quest'ultima ricerca è di grande interesse per meglio identificare e stimare gli effetti economici che nell'ambito del PEC sono stati solo in minima parte analizzati ed evidenziati.

Queste ulteriori proposte di ricerca non sono ancora state dettagliate, per cui non si possono al momento precisare obiettivi, finalità e oneri. Si ritiene comunque importante avere a disposizione risorse finanziarie per approfondire questi settori, determinanti pure per la formazione dei futuri operatori del settore dell'energia. Pertanto si richiede un credito di 350'000 franchi.

La suddivisione degli importi tra ricerca, studi di approfondimento e consulenza energetica alle aziende è indicativa e potrà variare in funzione dell'evoluzione della situazione e dell'attuazione dei provvedimenti elencati.

Il credito complessivo richiesto è dunque pari a 1'100'000 di franchi.

6. RELAZIONE CON LE LINEE DIRETTIVE E IL PIANO FINANZIARIO

6.1 Linee direttive

La presente proposta è conforme alle Linee direttive 12-15, Area "Energia, ambiente e territorio", in particolare la Scheda programmatica no. 1 "Energia - Messa in atto del Piano energetico cantonale (PEC)".

6.2 Piano finanziario

a) Conseguenze finanziarie sulla gestione corrente

Nessuna.

b) Collegamento con il PFI

Il credito richiesto è previsto a PFI 2012-2015 al settore 52 "Depurazione acque, energia e protezione dell'aria", posizione 526 della Sezione protezione aria, acqua e suolo e collegato al WBS 731 55 2002 e alla voce 669003 WBS 731 65 2001 "Contributi da terzi per provvedimenti urgenti PEC" per le entrate.

Come indicato, è pure prevista una voce d'entrata. Infatti, come evidenziato in precedenza, una parte dei provvedimenti proposti dal presente messaggio, il cui costo è quantificabile in 500'000 CHF, rientrano nell'ambito di finanziamento del previsto fondo per le energie rinnovabili. Tali oneri saranno pertanto finanziati dal citato fondo successivamente alla sua costituzione e contabilizzati quali entrate per investimenti.

7. CONSEQUENZE PER I COMUNI

Non vi sono conseguenze per i Comuni.

8. CONCLUSIONI

Il PEC costituirà la politica energetica cantonale dei prossimi anni.

Per essere uno strumento efficace è necessario predisporre le necessarie basi legali e prevedere le indispensabili risorse finanziarie. Proprio in quest'ottica, il Consiglio di Stato sottopone per approvazione, unitamente al PEC, questo messaggio che conferisce la base legale agli indirizzi in esso definiti e richiede un credito, che unitamente al FER, a quanto previsto per il finanziamento della mobilità sostenibile e al credito di 65 mio approvato con il Messaggio 6434 già in forza, permetterà di attuare il piano d'azione nella sua completezza e di determinare gli scenari energetici del PEC nei termini previsti.

Pertanto il Consiglio di Stato chiede al Gran Consiglio di approvare il PEC e, conseguentemente, il presente Messaggio.

Vogliate gradire, signor Presidente, signore e signori deputati, l'espressione della nostra massima stima.

Per il Consiglio di Stato:

Il Presidente, P. Beltraminelli

Il Cancelliere, G. Gianella

Disegno di

DECRETO LEGISLATIVO

concernente l'approvazione del Piano energetico cantonale (PEC) e la concessione di un credito quadro di fr. 1'100'000.-, per il periodo 2013-2015, per l'attuazione dei provvedimenti prioritari del Piano d'azione 2013 e della ricerca

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino

- visto l'art. 5 cpv. 3 della legge cantonale sull'energia dell'8 febbraio 1994;
- visto il messaggio 9 aprile 2013 n. 6772 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

Articolo 1

Il Piano energetico cantonale (PEC) è approvato.

Articolo 2

È stanziato un credito quadro di fr. 1'100'000.-, per il periodo 2013-2015, per l'attuazione dei provvedimenti prioritari del Piano d'azione 2013 e della ricerca.

Articolo 3

Il credito è iscritto al conto investimenti del Dipartimento del territorio, Sezione protezione aria, acqua e suolo.

Articolo 4

È data facoltà al Consiglio di Stato di suddividere il credito quadro in singoli crediti d'impegno.

Articolo 5

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, il presente decreto è pubblicato nel bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.

Disegno di

LEGGE

cantonale sull'energia dell'8 febbraio 1994; modifica

LEGGE

istituente l'azienda elettrica cantonale del 25 giugno 1958; modifica

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino

visto il messaggio 9 aprile 2013 n. 6772 del Consiglio di Stato,

decreta:

I.

La legge cantonale sull'energia dell'8 febbraio 1994 è modificata come segue:

Titolo

Legge cantonale sull'energia (LEn)

Art. 5b (nuovo)

**Indirizzi per la
produzione di
energia elettrica
a) fonti rinnovabili**

¹Il solare fotovoltaico è da promuovere prioritariamente sugli edifici; non sono ammessi impianti su superfici lacustri naturali o artificiali.

²La realizzazione di parchi eolici è possibile laddove l'impatto sul paesaggio sia sostenibile e le condizioni di allacciamento alla rete elettrica e le vie d'accesso lo permettano.

Art. 5c (nuovo)

b) idroelettrico

¹Le centrali idroelettriche con potenza inferiore ai 10 MW sono da promuovere alle condizioni stabilite nel Piano direttore e prioritariamente sfruttando infrastrutture esistenti.

²È ammessa unicamente la realizzazione di impianti di pompaggio-turbinaggio di piccola-media potenza per la regolazione della rete cantonale e nazionale.

Art. 5d (nuovo)

**c) obbligo della
cogenerazione**

¹La produzione di energia elettrica da centrali a legna viene sostenuta solo se sussidiaria alla produzione ed allo sfruttamento di energia termica.

²La produzione di energia elettrica da impianti a biomassa (scarti organici) viene sostenuta solo se sussidiaria alla reimmissione nel ciclo naturale della materia organica.

Art. 5e (nuovo)

d) fonti non rinnovabili

La produzione di energia elettrica da fonti non rinnovabili è ammessa solo nel caso di impianti a gas abbinati alla produzione ed allo sfruttamento di energia termica.

Art. 5f (nuovo)

Indirizzi per l'energia termica

Le reti di teleriscaldamento sono da realizzare prioritariamente rispetto ad una rete capillare del gas o, a dipendenza dell'idoneità della zona e della situazione della distribuzione del gas, in modo complementare.

Art. 7

Incentivi

Il Cantone, in base agli obiettivi fissati dalla politica energetica definita nel Piano energetico cantonale e nei suoi periodici aggiornamenti, promuove mediante aiuti finanziari l'impiego parsimonioso e razionale dell'energia (efficienza ed efficacia energetica), in particolare nel parco immobiliare, la produzione e l'utilizzazione di energia da fonti indigene rinnovabili, la distribuzione di energia termica attraverso reti di teleriscaldamento e la mobilità sostenibile.

Art. 8a cpv. 1

Finanziamento

¹I provvedimenti di promozione previsti dalla presente legge, in particolare nel settore dell'efficienza e efficacia energetiche negli edifici e della produzione e distribuzione di energia termica, sono finanziati mediante un credito quadro di regola quadriennale stanziato dal Gran Consiglio con decreto legislativo sottoposto a referendum facoltativo.

II.

La legge istitutiva l'azienda elettrica cantonale del 25 giugno 1958 è modificata come segue:

Titolo

Legge istitutiva l'azienda elettrica cantonale (LAET)

Art. 2 cpv. 2 e 4

²L'azienda, conformemente alle norme della legge cantonale sull'energia dell'8 febbraio 1994 (LEn) e al Piano energetico cantonale (PEC), concorre all'attuazione e al coordinamento delle scelte di politica energetica cantonale, alla produzione e alla commercializzazione di energia elettrica, di gas naturale e di energie da fonti rinnovabili; promuove l'uso razionale dell'energia e il contenimento dei consumi, la differenziazione nell'uso dei vettori energetici, nonché le ricerche e le sperimentazioni in materia di energie da fonti rinnovabili.

⁴L'azienda non può acquisire quote di partecipazione in centrali nucleari e centrali elettriche a carbone - in Svizzera o all'estero - né direttamente né indirettamente tramite la partecipazione a società o enti.

Art. 3b cpv. 3 (nuovo)

**Prezzi e
certificazione
dell'energia**

³Sul totale dell'energia fornita, l'azienda deve poter offrire al consumatore finale in Ticino una quota parte minima del 90% di energia certificata di origine rinnovabile a prezzi concorrenziali.

III.

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, le presenti modifiche di legge sono pubblicate nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

Il Consiglio di Stato ne fissa l'entrata in vigore.